

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)561

Vol. 1968/0096

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 561 def.

Bruxelles, 16 luglio 1968

PARERE MOTIVATO

che la Commissione delle Comunità europee
rivolge alla Repubblica Italiana - a norma
dell'art. 169, comma 1, del Trattato C.E.E.

in punto

applicazione dell'imposta generale sull'entrata
alle materie laniere (lane da slanatura e lane
cardate o pettinate) importate in Italia dagli
altri Stati membri della C.E.E.

COM(68) 561 def.

PARERE MOTIVATO

che la Commissione delle Comunità Europee
rivolge alla Repubblica Italiana - a norma
dell'art.169, comma 1, del Trattato C.E.E.-

in punto

applicazione dell'imposta generale sull'entra
ta alle materie laniere (lane da slanatura e
lane cardate o pettinate) importate in Italia
dagli altri Stati membri della C.E.E.

1. La Commissione delle Comunità Europee - ravvisate talune violazioni degli obblighi sanciti dagli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma nell'applicazione, data dalla Repubblica Italiana, dell'imposta generale sull'entrata, di apposita addizionale e dell'imposta di congruaglio alle materie laniere - ha iniziato nei confronti di detto Stato, con lettera 12 luglio 1966, la procedura dell'articolo 169 del Trattato C.E.E. Tali violazioni, contestate nei punti da I a VI della lettera citata, discendevano in particolare dal disposto delle leggi italiane n. 757 del 12.8.1957 e n.1309 del 4.12.1965.

La Repubblica Italiana ha fatto pervenire alla Commissione, con nota 13.9.1966 della propria Rappresentanza permanente a Bruxelles, alcune osservazioni e annunziato, in sostanza, l'adozione di un nuovo provvedimento legislativo in materia. Tale provvedimento, comunicato allo stato di disegno con nota 28.11.1966 della predetta Rappresentanza permanente e divenuto indì la legge n. 370 del 16.5.1967, ha eliminato una parte notevole delle violazioni denunziate dalla Commissione. Esso ha lasciato peraltro sussistere alcune situazioni incompatibili con l'articolo 95 del Trattato di Roma - già considerato ai punti III e V della lettera 12 luglio 1966 e per le quali la Commissione ha formulato espressa riserva, ancora prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, con lettera 2.3.1967 diretta al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - appresso descritte sub a) e b).

2.

a) Imposta generale sull'entrata applicata alle lane importate, ottenute da slanatura di pelli.

Le pelli destinate alla produzione di lana da slanatura, siano esse indigene o importate, assolvono l'imposta generale sull'entrata nella misura del 2,40%. Le lane provenienti da slanatura, al termine di tale operazione, sono indi assoggettate all'addizionale del 4%. Per effetto di tale sistema impositivo, le lane ottenute in Italia dalla slanatura di pelli sopportano un onere massimo del 6,40% (2,40% sulle pelli + 4% di addizionale sulle lane). In un solo caso, vale a dire qualora il produttore nazionale che ha proceduto alla slanatura venda le lane così ottenute, il fisco applica l'imposta generale sull'entrata nella misura del 7,20%, oltre la consueta addizionale. Trattasi tuttavia di caso rarissimo, poiché l'industria italiana è particolarmente integrata, di guisa che lo stesso imprenditore effettua la slanatura e le lavorazioni successive.

Per contro, le lane ottenute da slanatura importate dall'estero sono assoggettate all'imposta generale sull'entrata nella misura del 7 20%, cui si aggiunge l'addizionale del 4%. In altri termini esse sopportano sempre un onere complessivo dell'11,20%, di gran lunga superiore a quello che normalmente grava i prodotti similari nazionali.

b) Imposta generale sull'entrata sulle lane in massa, cardate o pettinate.

Le lane appartenenti alle predette categorie sono soggette ad un'imposta complessiva, prelevata una tantum, sulla base dell'aliquota dell'11,20%.

Tuttavia, se l'aliquota è unica, il valore imponibile può essere diverso a seconda che trattisi di prodotti nazionali o importati.

Nel primo caso, infatti, l'aliquota si applica sempre al valore delle lane in massa, indipendentemente dal fatto che esse siano tali ovvero cardate o pettinate. Per contro, nel secondo caso, l'aliquota è commisurata al valore d'importazione. Avviene pertanto che le lane cardate o pettinate importate assolvano il tributo sulla base del loro valore effettivo di lane

cardate o pettinate, mentre i corrispondenti prodotti nazionali pagano l'imposta sulla base del valore - evidentemente più modesto - delle lane gregge.

Tale stato di cose, come quello descritto sub a), concreta una violazione dell'articolo 95 del Trattato di Roma il quale fa divieto a ciascuno Stato membro di colpire i prodotti degli altri Stati membri mediante imposizioni interne superiori a quelle che gravano i prodotti similari nazionali.

Per questi motivi

La Commissione delle Comunità Europee

- atteso che è stata iniziata nei confronti della Repubblica Italiana la procedura dell'articolo 169 del Trattato C.E.E. per violazioni plurime degli articoli 95 e 96 attinenti all'applicazione in Italia dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di congruaglio alle materie laniere importate;
- preso atto delle osservazioni presentate dalla Repubblica Italiana, a ciò invitata dalla Commissione C.E.E. con lettera 12.7.1966, mediante nota 13.9.1966 della Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, integrata dalla successiva in data 28.11.1966;
- considerato che le modifiche apportate alla legislazione italiana in materia dalla legge 16.5.1967 n. 370 lasciano sussistere, per le ragioni suesposte, le infrazioni già denunciate ai punti III e V della citata lettera 12.7.1966 della Commissione C.E.E.:

emette il parere

che la Repubblica Italiana - mantenendo in vigore una più onerosa applicazione dell'imposta generale sull'entrata, rispetto ai corrispondenti prodotti nazionali, alle lane da slanatura e alle lane cardate o pettinate, importate in Italia dagli altri Stati membri delle Comunità Europee - ha violato l'obbligo che le è imposto dall'articolo 95 del Trattato C.E.E.

e la invita

a porre fine a tale violazione entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente parere motivato. Su domanda da far pervenire alla Commissione delle Comunità Europee prima della scadenza del termine predetto, questo sarà prorogato - nella misura a ciò necessaria - qualora debbasi fare ricorso, a norma della legislazione italiana, a procedure parlamentari.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1967

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Jean R E Y